

"OMISSIS"

FATTO

Con deliberazione del 14 luglio 2016 il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d'appello di [OMISSIS] infliggeva all'avvocato [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale di anni due avendolo ritenuto responsabile delle seguenti incolpazioni, contestategli con atto del 14 aprile 2016 e reiterate nel decreto di citazione a giudizio del 26 maggio 2016:

"a) violazione dell'art. 9 del C.D.F. per non aver esercitato l'attività professionale con correttezza e lealtà in relazione al mandato ricevuto dai signori [OMISSIS] in data 01 marzo 2007 per la riscossione di buoni postali fruttiferi dall'ufficio postale di [OMISSIS];

b) dell'art. 10 del C.D.F. per non aver adempiuto fedelmente il mandato ricevuto a tutela degli interessi delle parti assistite signori [OMISSIS] per la riscossione di buoni postali fruttiferi dall'ufficio postale di [OMISSIS];

c) dell'art. 30, commi 1 e 2 del C.D.F. per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalle Poste Italiane S.p.A. — Ufficio di [OMISSIS] (riscossione buoni postali fruttiferi) nell'adempimento dell'incarico professionale ricevuto dai signori [OMISSIS] in data 01 marzo 2007 e per aver trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto delle citate parti assistite, senza il consenso di quest'ultime.

In [OMISSIS] il 16 luglio 2010, il 22 luglio 2010 e il 9 dicembre 2010"

Il CDD motivava la suddetta deliberazione richiamando i fatti denunciati al COA di [OMISSIS] dal sig. [OMISSIS] nel proprio esposto del 20 febbraio 2015, del seguente

contenuto:

"1 - [OMISSIS] e il figlio [OMISSIS] erano titolari di 57 buoni postali fruttiferi cointestati emessi dall'ufficio postale di [OMISSIS]. Ad [OMISSIS], deceduta il [OMISSIS].2000, sono succeduti i figli [OMISSIS] e, per rappresentazione al figlio premorto [OMISSIS], i nipoti [OMISSIS]. Per la riscossione di detti buoni i

[OMISSIS], con procura per not.[OMISSIS] incaricarono l'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], domiciliato in [OMISSIS], via [OMISSIS]. In adempimento del mandato l'avv. [RICORRENTE], con l'altra coerede [OMISSIS], riscosse presso l'ufficio postale di [OMISSIS] il controvalore dei 56 dei 57 buoni postali. Precisamente il 16 luglio 2010 pose all'incasso 21 buoni per complessivi € 95.444, 75. Il 22 luglio 2010 pose all'incasso 24 buoni per complessivi € 43. 629, 10. Il 29.12.2010 pose all'incasso altri 11 buoni postali per complessivi € 17.529,45. In totale l'avv. [RICORRENTE] ha riscosso per i [OMISSIS] € 156.603,30. L'importo incassato e la firma per ricevuta di [RICORRENTE] in calce a ciascun buono (con quella di [OMISSIS]) emergono dalle copie dei buoni postali fornite dalla Filiale [OMISSIS] di Poste Italiane con missive che attestano l'epoca dei rimborsi, l'importo totale corrisposto, la procura notarile e il documento con cui fu appurata l'identità dell'avv. [RICORRENTE] al momento della riscossione.

2 — In occasione del rimborso, parte della suddetta soma (€ 15.000, 00) fu trattenuta da [OMISSIS], quale coerede della madre [OMISSIS] mentre il resto fu accreditato sul conto dell'avv. [RICORRENTE]. Da allora [RICORRENTE], tradendo l'incarico fiduciario, non ha mai restituito la somma residua, pari ad € 141.603, 30. Alle richieste di due diversi colleghi (avv. [OMISSIS] e l'odierno procuratore) l'avv. [RICORRENTE] pur dichiarandosi verbalmente pronto all'adempimento, ha opposto il fine di non ricevere. Su ricorso di [OMISSIS], il Tribunale di [OMISSIS], con decreto immediatamente esecutivo, ha ingiunto all'avv. [RICORRENTE] di pagare senza dilazione la somma di € 141 .603,30 oltre interessi e accessori. Notificato il provvedimento, l'avv. [RICORRENTE] né ha contattato l'odierno esponente, né ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo. Neppure il precetto in calce al decreto ingiuntivo e il successivo pignoramento immobiliare hanno ricevuto riscontro".

Il CDD precisava che il COA di [OMISSIS] aveva comunicato l'esposto all'avv. [RICORRENTE] invitandolo a produrre deduzioni, ma l'interessato non aveva ottemperato all'invito; che successivamente esso CDD aveva trasmesso all'interessato il verbale del 26 aprile 2016 contenente la formulazione delle

incolpazioni, ma neppure in questa fase l'avv. [RICORRENTE] aveva prodotto deduzioni; che si era quindi proceduto alla citazione a giudizio dell'incolpato con atto del 26 maggio 2016; e che, infine, all'udienza dibattimentale del 14 luglio 2016 l'avv. [RICORRENTE] non era comparso.

L'Organo decidente riteneva quindi provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato sulla base dell'esposto del sig. [OMISSIS] e della documentazione — tra cui un decreto ingiuntivo non opposto per la somma di € 141.603,30 oltre interessi e accessori e un atto di precetto di pagamento non adempiuto - prodotta dal difensore di esso esponente, avv. [OMISSIS].

Avverso la predetta deliberazione, notificata il 3 agosto 2016, l'avv. [RICORRENTE] proponeva ricorso a questo CNF con atto del 29 settembre 2016, affidandolo a otto motivi che possono così sintetizzarsi:

1. Con il primo motivo il ricorrente censura l'impugnata pronunzia per avere il CDD deliberato in data 14 luglio 2016 in assenza di esso incolpato, nonostante la formale istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento attestato da certificato medico ancorché a suo tempo non prodotto, ma ora allegato al ricorso. La deliberazione deve pertanto considerarsi — a giudizio del ricorrente - nulla per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo l'avv. [RICORRENTE] lamenta che l'Organo decidente abbia tratto elementi negativi di giudizio dalla sua condotta, qualificata erroneamente come "negligente" per non avere egli controdedotto all'esposto, né fornito chiarimenti e neppure presenziato all'udienza. Osserva al riguardo che da siffatto comportamento non potevano derivare valutazioni negative a suo carico, come affermato da costante giurisprudenza.
3. Con il terzo motivo il ricorrente censura l'impugnata deliberazione per violazione del principio accusatorio deducendo che la sua responsabilità era stata affermata dal CDD sulla base dei fatti denunciati dall'esponente [OMISSIS] ed era stata motivata con riferimento alla condotta, qualificata erroneamente "negligente", di esso incolpato.
4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'entità della sanzione, che ritiene

illegittimamente influenzata da altro procedimento contro di lui svoltosi nella stessa giornata del 14 luglio 2016.

5. Con il quinto motivo osserva che il CDD si è dato il termine di 30 gg. per la motivazione e nel dubbio che la stessa non sia stata interamente esposta riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.

6. Con il sesto motivo il ricorrente segnala l'erronea indicazione da parte del CDD del numero della legge professionale (243 anzichè 247) con riferimento al termine per ricorrere e all'autorità a cui rivolgere il ricorso.

7. Con il settimo motivo lamenta che nella stessa seduta del 14 luglio 2016 veniva trattato altro procedimento definito con provvedimento di colpevolezza e che nella impugnata deliberazione sono state usate le stesse frasi con il sistema del copia e incolla.

8. Con l'ottavo motivo l'avvocato [RICORRENTE] ritiene la sanzione inflittagli inadeguata e non proporzionata. Lamenta al riguardo che non è stato tenuto conto in suo favore delle minacce ricevute.

Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:

A) in via preliminare, dichiarare la nullità della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d'appello di [OMISSIS] per "irregolarità del contraddittorio per legittimo impedimento a comparire" alla seduta consiliare del 14 luglio 2016 e rimettere il procedimento davanti alla Commissione Disciplinare presso la Corte d'appello di [OMISSIS], in diversa composizione;

B) dichiarare la nullità della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d'appello di [OMISSIS] per difetto di adeguata e/o omessa motivazione a

fondamento della decisione;

C) dichiarare la nullità della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d'appello di [OMISSIS] per tutte le motivazioni riportate nei punti nn. 2 e 3 della parte motiva del ricorso;

D) dichiarare la nullità della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d'appello di [OMISSIS] per mancata corrispondenza tra il chiesto

ed il pronunciato;

E) mandare assolto l'avvocato [RICORRENTE], ritenendo non sussistente e/o adeguatamente provate le condotte contestate nei singoli capi di incolpazione;

F) in via subordinata, attenuare la sanzione disciplinare irrogata e ritenere applicabile quella dell'avvertimento;

G) in via ulteriormente subordinata, applicare la sanzione disciplinare della censura, date le minacce ricevute.

In data 24 febbraio 2018 il difensore del ricorrente, avv. [OMISSIS], depositava memoria con la quale chiedeva, in via preliminare, la riunione al presente procedimento dell'altro pendente davanti a questo stesso CNF col n. RG 136/16, fissato per la medesima udienza. Motivava la richiesta con la prossimità delle condotte oggetto dei due diversi procedimenti, tutte comprese tra maggio e dicembre 2010, nonché con l'esigenza della loro valutazione complessiva alla luce di precedenti orientamenti specifici di questo CNF (sentenze 82/98; 11/06; 4/12 e 52/13). Ribadiva l'eccezione di nullità della decisione impugnata per l'omessa considerazione da parte del CDD dell'istanza di rinvio del 7 luglio 2016 e produceva ulteriore certificazione medica del 14 dicembre 2016. Invocava, infine, relativamente alla sanzione inflitta, il favor rei e quindi l'applicazione dell'art. 40, c. 1, n. 3, del RD 1578/33, che prevede la sospensione dall'esercizio della professione nella misura massima di un anno.

DIRITTO

La richiesta di riunione al presente procedimento di altro iscritto al n. RG 136/16, fissato per la medesima udienza, è stata rigettata dal Collegio con apposita ordinanza, non esistendo i presupposti per farvi luogo atteso che i fatti oggetto delle incolpazioni che hanno originato i due distinti procedimenti disciplinari, iscritti ai numeri 78/17 e 86/15 nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] davanti al CDD di [OMISSIS], riguardano vicende tra di loro prive di connessione, coinvolgenti parti assistite del tutto differenti. Nessuna istanza di riunione era stata peraltro avanzata al CDD dall'avv. [RICORRENTE] pur essendo stata fissata per entrambi i procedimenti de quibus la discussione nella stessa data del 14

luglio 2016.

Tanto precisato possono esaminarsi analiticamente i motivi del ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente censura l'impugnata pronunzia per avere il CDD deliberato in data 14 luglio 2016 in sua assenza senza prendere in considerazione l'istanza del 7 luglio 2016 di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento determinato da motivi di salute, come da certificato medico della suddetta data (a suo tempo non prodotto), allegato al ricorso del 29 settembre 2016, con la conseguente violazione da parte dell'organo disciplinare - a giudizio di esso ricorrente - del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il motivo è stato ribadito nella memoria difensiva del 24 febbraio 2018, alla quale è stato allegato altro certificato medico datato 14 dicembre 2016, che fa riferimento al certificato del 14 luglio 2016 al fine di precisare che la visita anestesilogica, a cui il paziente si era sottoposto in tale data, era improcrastinabile, in quanto propedeutica all'intervento chirurgico.

Il motivo è privo di fondamento.

L'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale del 14 luglio 2016, prodotta dall'avv. [RICORRENTE] al CDD il 7 luglio 2016, non faceva riferimento a ragioni di salute, bensì a generici motivi professionali e familiari. Nessuna documentazione dell'asserito impedimento era stata comunque allegata a detta istanza e pertanto correttamente il CDD non l'ha presa in considerazione e ha proceduto alla trattazione dell'affare in assenza dell'incolpato. Il certificato medico del 14 luglio 2016, che ben avrebbe potuto essere recapitato, con nuova istanza, nella stessa giornata, entro le ore 12,30, al CDD di [OMISSIS], è stato postumamente prodotto, per la prima volta, in allegato al ricorso a questo CNF del 29 settembre 2016, e cioè in data di gran lunga successiva all'evento. Ciò non ha consentito all'Organo disciplinare di esercitare il dovuto controllo del documento e di apprezzare la veridicità e la consistenza dell'attestazione (Cass. SS.UU. n. 3670/15).

Detto certificato, comunque, non attesta un impedimento assoluto dell'avv. [RICORRENTE] a comparire all'udienza, limitandosi a certificare che egli è stato

sottoposto il 14 luglio 2016 ad esame anestesiologicalo per valutazioni preparatorie.

Giurisprudenza costante ritiene che l'impedimento a comparire del professionista sussista qualora sia assoluto e sia adeguatamente documentato (Cass. SS.UU. 16690/17 nonché CNF nn. 204/17; 99/17; 87/17; 381/16; 377/16; 252/16), requisiti che il certificato in questione non attesta.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi il ricorrente ritiene che la deliberazione impugnata sia viziata sotto il profilo del difetto di adeguata e/o omessa motivazione in relazione a due diversi profili: a) per avere il CDD utilizzato, tra le ragioni poste a fondamento della decisione, la condotta "negligente" dell'incolpato nel corso del procedimento disciplinare, desunta dalla mancata risposta alla richiesta di chiarimenti; b) per l'illegittima inversione dell'onere della prova avendo il CDD dato credito alla narrazione dei fatti fornita dall'esponente, senza cercare alcun riscontro nelle altre risultanze istruttorie, in violazione del principio accusatorio.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

In via preliminare si rammenta che secondo giurisprudenza costante il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una eventuale motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto l'Organo giudicante a ritenere l'incolpato responsabile delle violazioni contestate (Cass. SS.UU. 15122/13; CNF 186/17). La deliberazione impugnata non necessita tuttavia di integrazioni in quanto è assistita da motivazione congrua e puntuale nella quale è palese l'iter logico seguito dal CDD per giungere all'affermazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato, stante la pacifica esistenza dei fatti oggetto delle incolpazioni, provati dalle risultanze documentali. Il CDD non ha fatto discendere siffatta responsabilità dal comportamento processuale tenuto dall'avv. [RICORRENTE], comportamento dal quale ha desunto, correttamente, soltanto elementi di prova, specie alla luce dei documenti prodotti dall'esponente e non contestati dall'incolpato.

Non si è verificata inoltre l'asserita inversione dell'onere della prova avendo il CDD correttamente espletato e valutato l'attività istruttoria. Le dichiarazioni dell'esponente hanno infatti trovato riscontro nella documentazione dallo stesso prodotta (decreto ingiuntivo non opposto, precetto rimasto senza esito, pignoramento immobiliare e mobiliare, ecc..), sicché il contenuto dell'esposto è stato confermato dalle risultanze documentali acquisite agli atti (CNF 155/17). Anche in sede disciplinare, peraltro, opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente - come nel caso in esame - con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

A fronte di tali risultanze nessuna difesa ha peraltro svolto l'avv. [RICORRENTE], sebbene nel ricorso (cf. pag. 6) asserisca di aver provveduto (anche se non precisa come e in quale sede) ad una radicale negazione dei fatti per come descritti nell'esposto e di aver ricevuto una serie di minacce (anche se non ne precisa il contenuto e la provenienza, né, soprattutto, la rilevanza).

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della eccessività della sanzione inflittagli (sospensione dall'esercizio professionale di anni due) perché influenzata, a suo giudizio, da altro procedimento disciplinare svoltosi nella stessa giornata del 14 luglio 2016 davanti al medesimo organo, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vale a dire tra fatti contestati e giudizio di responsabilità.

Deve osservarsi che il CDD di [OMISSIS], in realtà, ha rilevato che, in concomitanza con il procedimento di cui trattasi, l'avv. [RICORRENTE] veniva sanzionato in un diverso procedimento fissato per la medesima udienza per analoghe contestazioni disciplinari, e di ciò si era tenuto conto in sede di quantificazione della sanzione.

La censura non è fondata poiché l'avv. [RICORRENTE] è stato ritenuto

responsabile delle incolpazioni ascrittegli per il comportamento che gli è stato originariamente contestato nel procedimento n. 86/15 e non per la pendenza di un altro procedimento disciplinare (n. 78/15) per fatti diversi, procedimento che era stato preso in considerazione solo ai fini dell'aggravamento della sanzione. La violazione del principio di correlazione tra i fatti contestati e quelli assunti a base della decisione sussiste solamente qualora si verifichi una trasformazione radicale del fatto concreto nei suoi elementi essenziali, in modo che l'incolpato non sia stato messo in condizione di difendersi (CNF 259/16). Nel caso in esame sono rimaste immutate le originarie contestazioni ed esse soltanto sono state utilizzate per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato. L'altro procedimento - come si è precisato - è stato richiamato dal CDD ai soli fini della determinazione della misura aggravata della sospensione, misura di cui si tratterà in sede di esame dell'ottavo motivo.

Con il quinto motivo il ricorrente osserva che il CDD si è dato 30 gg. per il deposito della motivazione. Riserva quindi motivi aggiunti per l'ipotesi di ampliamento della motivazione da parte dell'organo decidente. Il motivo, così come formulato, è inammissibile non contenendo censure avverso l'atto impugnato, ma soltanto una riserva di motivi aggiunti, peraltro manifestamente inutile.

Con il sesto motivo il ricorrente censura l'impugnata deliberazione per avere la stessa citato erroneamente la legge 243/12 anziché la legge 247/12, e ritiene rilevante l'errore con riferimento al termine assegnato all'interessato per ricorrere e all'autorità a cui dirigere il ricorso.

Il motivo è privo di giuridica rilevanza. In effetti la citazione in delibera del numero della legge è errata (243 anziché 247) ma siffatto errore, palesemente materiale, non ha prodotto alcun effetto sulla validità dell'atto impugnato, né con riguardo al termine per ricorrere, correttamente indicato in 30 giorni dalla notifica, né con riguardo all'autorità a cui proporre il ricorso, anch'essa correttamente indicata (CNF) nell'atto impugnato. Tant'è vero che il ricorrente ha prodotto tempestivamente l'impugnazione davanti all'autorità designata dalla

legge.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che nella stessa seduta del 14 luglio 2016 veniva trattato altro procedimento disciplinare nei suoi confronti definito con decisione di colpevolezza e che nell'impugnata deliberazione sono state usate, con il sistema del copia e incolla, le stesse frasi contenute in detta decisione.

Il motivo è inammissibile perché generico in quanto non vengono indicate le frasi che si assumono trasferite dall'altra deliberazione né si precisa quale incidenza le stesse abbiano avuto nella decisione stessa. Non sono state inoltre formulate censure relative alla imparzialità dell'organo disciplinare, né sono stati esplicitati motivi per cui un ipotetico "copia-incolla" dovrebbe comportare la nullità della decisione che di tale sistema si sia avvalsa. La censura sembra risolversi in un vizio di motivazione della decisione, in modo tale da escludere la sussistenza di un ragionevole iter logico-giuridico che ha condotto il CDD a ritenere responsabile l'incolpato delle violazioni addebitate. Oltre a rinviare alla giurisprudenza già citata in relazione al vizio di motivazione, sanabile dal CNF in sede di appello, si rammenta che all'organo giudicante non è imposta l'originalità né dei contenuti, né delle modalità espositive della decisione (Cass. SS.UU. 642/15).

Con l'ottavo motivo il ricorrente si duole della eccessività della sanzione inflittagli, sia perché inadeguata e non proporzionata ai fatti oggetto dell'incolpazione, sia perché non si è tenuto conto a suo favore delle minacce ricevute. Nella memoria difensiva prodotta in prossimità dell'udienza di discussione del 24 febbraio 2016 il ricorrente ha introdotto un ulteriore profilo di doglianza attinente alla misura della sanzione (due anni), invocando al riguardo il principio del favor rei quindi l'applicazione *ratione temporis* dell'art. 40, c. 1, n. 3, del RD 1578/33, che limita ad un anno la sanzione della sospensione, misura più favorevole all'incolpato di quella prevista, sia pure come sanzione aggravata, dal nuovo codice deontologico, nel quale (art. 30, c. 2) la sanzione edittale per il trattenimento di somme oltre il tempo strettamente necessario è indicata nel massimo di 12 mesi.

Il motivo è fondato.

Anche se la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale è stata

correttamente individuata dal CDD tra quelle previste dall'art. 53 della L.P. stante la gravità dei fatti oggetto delle incolpazioni, essa tuttavia non poteva superare il limite temporale fissato nell'art. 40, c. 1, n. 3, del RD 1578/33, applicabile al caso concreto *ratione temporis*, atteso che i fatti de quibus erano stati commessi nell'anno 2010, con la conseguenza che il nuovo codice disciplinare non è invocabile per il principio del *favor rei* in quanto aggrava detto limite estendendolo fino a tre anni. Fermo quindi il giudizio di responsabilità e di gravità dei fatti oggetto delle incolpazioni in quanto coinvolgenti l'infedele adempimento del mandato, la negligenza nella gestione del denaro altrui – di rilevante entità (€ 141.603,30) – e il trattenimento della somma oltre il tempo strettamente necessario, senza il consenso dei titolari, e ferma restando altresì la tipologia della sanzione inflitta (sospensione), ritiene il Collegio che la misura temporale della stessa non possa estendersi nel caso in esame oltre il limite legale di anni uno. Tale misura è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 CDF), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado dell'elemento psicologico, particolarmente intenso a causa del trattenimento indebito del denaro altrui, alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione delle norme deontologiche e al pregiudizio subito dai clienti, costretti a ricorrere ad azioni giudiziarie per entrare in possesso delle somme di loro spettanza (CNF, sent. 29 nov. 2017, n. 181).

Visti gli artt. 50 e 54 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578; 59 e ss. R.D. 22.1.1934, n. 37 e 40, c. 1, n. 3 del R.D. 1578/33, il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense ad anni uno.

Conferma per il resto la deliberazione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 12 settembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria